

XVI legislatura

**Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante
regolamento di organizzazione del
Ministero degli affari esteri
(Atto del Governo n. 192)**

Marzo 2010
n. 73



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Amministrazione centrale)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Segretario generale)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 3 (Cerimoniale diplomatico della Repubblica).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 4 (Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 5 (Direzioni generali).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 6 (Servizi)</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 7 (Consiglio di amministrazione).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 8 (Comitati)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 9 (Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 10 (Valutazione degli assetti organizzativi).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 11 (Dotazioni organiche)</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 12 (Abrogazioni).....</i>	<i>39</i>

PREMESSA

Lo schema di decreto contiene il Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si rammenta che tale disposizione prevede una riduzione complessiva degli assetti organizzativi di varie Amministrazioni da cui devono scaturire risparmi di spesa.

L'analisi che segue si sofferma pertanto su tutte le disposizioni che si ritiene possano presentare implicazioni di ordine finanziario al fine della verifica del rispetto della citata disposizione¹.

Articolo 1

(Amministrazione centrale)

Il comma 1 prevede che ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

- a) Segreteria generale;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

¹ L'allegato degli effetti finanziari al testo del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, indica "minori spese" correnti pari a 12, 24, 30 milioni di euro, rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2009/2011, in termini di competenza finanziaria, che diventano 6, 12, 15 milioni di euro per le rispettive annualità del triennio in termini di altri saldi di finanza pubblica.

e) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

d) n. 8 Direzioni generali²:

e) n. 2 Servizi³.

Il comma 2 stabilisce che ciascun Direttore generale può essere coadiuvato da Vice Direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a n. 5 per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di n. 20 nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice Direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro Plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

Il comma 3 prevede che nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, n. 1 incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. L'incarico di cui al periodo precedente viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

Il comma 4 afferma che presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per

² 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; 3) Direzione generale per l'Unione Europea; 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

³ 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale; 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati, tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero, rispettivamente, un Vice Direttore generale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, l'incarico di Vice Direttore generale / Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

Il comma 5 stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di n. 96, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.

La RT afferma che, a corredo della dettagliata relazione illustrativa dello schema di regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, si fornisce anche una illustrazione altrettanto analitica degli interventi effettuati con riferimento a ciascuna delle misure indicate dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, ivi si segnala la lettera a) del predetto articolo 74, comma 1, la quale richiede *"una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore rispettivamente al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti "*, osservando quanto segue:

1) per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale,

L'Amministrazione ha già operato una riduzione da 21 a 18 uffici, con il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 in ossequio alla legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404. Tenendosi conto di tale riduzione, come previsto dal comma 4 del predetto art. 74, l'Amministrazione sarebbe ora tenuta, come peraltro era già stato indicato nella relazione tecnica di accompagnamento al DPCM 29 maggio 2009, pubblicato nella GU n. 208 dell'8 settembre 2009, a sopprimere ulteriori n. 2 uffici dirigenziali di livello generale, riducendo pertanto le strutture dirigenziali generali da 18 a 16.

Il presente schema di regolamento prevede la soppressione di 5 strutture dirigenziali generali corrispondenti a 5 Direzioni Generali: il totale delle strutture dirigenziali di livello generale passa pertanto da 18 a 13 (anziché a 16). La RT riferisce che, per completezza, che le altre modifiche introdotte dallo schema di regolamento si compensano tra di loro, in termini di numero di strutture dirigenziali generali, infatti: la soppressione del Servizio per l'Informatica, la Cifra e le Comunicazioni è bilanciata dalla trasformazione in ufficio dirigenziale di livello generale del Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, che è attualmente una struttura di secondo livello.

La tabella che segue fornisce un riepilogo della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale.

Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/ 2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)
Segreteria Generale	Segreteria Generale
Cerimoniale	Cerimoniale
Ispettorato Generale	Ispettorato Generale
13 Direzioni Generali	8 Direzioni Generali
Servizio Stampa e Informazione	Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	
	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
TOTALE n. 18	TOTALE n. 13

Ciò detto, prosegue la RT, per quanto riguarda le strutture dirigenziali di livello generale, si segnala che viene anche soppressa una posizione dirigenziale di livello generale, che non prevede la titolarità di una struttura, ossia una delle due posizioni attualmente esistenti di Vice Segretario Generale. A fronte di tale soppressione è prevista peraltro l'istituzione di un nuovo posto funzione dirigenziale di livello generale, parimenti *senza struttura*, quello del Dirigente di prima fascia coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio all'interno della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione.

Ciò premesso, la RT afferma che in merito alla decurtazione degli uffici dirigenziali di livello generale, lo schema di regolamento in esame prevede anche il conferimento di un maggior numero di incarichi di *Vice Direttore Generale*, che acquisiscono la denominazione di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali*. I *Vice Direttori generali /Direttori Centrali*, i quali saranno tutti funzionari della carriera diplomatica, salvo per due casi. Si prevede, per esigenze funzionali, che si passerà dagli attuali 13 incarichi di *Vice Direttore*

Generale ad un massimo di 20 incarichi di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali* , con un aumento pertanto di 7 unità). Occorre al riguardo segnalare che, come già avviene attualmente per i *Vice Direttori Generali*, tali incarichi non implicheranno in capo ai funzionari prescelti la responsabilità di strutture dirigenziali, né di livello generale, né di livello non generale. Si tratta infatti di incarichi conferiti ai sensi della normativa di settore del MAE, ossia con riferimento all'articolo 16 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 il quale prevede la figura di Vice Direttore Generale, e non ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 165 del 2001. I funzionari incaricati sono chiamati a svolgere, nei settori di rispettiva competenza, funzioni di coordinamento e di raccordo tra uffici all'interno delle Direzioni Generali. La funzione si rende necessaria a seguito della revisione dell'assetto organizzativo e specie della soppressione di Direzioni Generali geografiche.

L'aumento del numero dei *Vice Direttori Generali /Direttori Centrali*, puntualizza la RT, non comporta alcun aumento di strutture dirigenziali, ma, al contrario, ne rende possibile la diminuzione prevista dal presente provvedimento. Gli unici aumenti di spesa potranno essere connessi alla corresponsione ai funzionari-incaricati come *Vice Direttori Generali /Direttori Centrali* del diverso trattamento economico corrispondente a tale posizione, ai sensi del Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, rispetto al trattamento economico ordinariamente riconosciuto, in base alla stessa normativa, ai funzionari del grado in questione (Ministro Plenipotenziario) in servizio con diverso incarico presso l'Amministrazione centrale.

Tali nuovi oneri, precisa la RT, risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla rimodulazione delle strutture di livello dirigenziale generale prevista dal presente schema.

2) per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di secondo livello,

la **RT** afferma che l'Amministrazione del MAE, ai sensi della stessa lettera a) del comma 1 del predetto articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve operare, come sopra detto, una riduzione pari al 15%.

Dal totale di n. 113 uffici presenti prima della riduzione operata con il D.P.R. n. 258 del 2007 ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404, occorrerebbe quindi sopprimere n. 17 uffici; ma, tenuto conto, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 74, dei n. 7 uffici già soppressi con il richiamato D.P.R. n. 258 del 2007, il presente regolamento provvede ad operare una (ulteriore) riduzione pari a n. 10 uffici, che porta pertanto le strutture di secondo livello a 96. La disciplina di tali uffici dirigenziali avverrà con Decreto del Ministro degli Affari Esteri.

La tabella che si allega di seguito riproduce il riepilogo indicato in RT degli effetti finanziari su base annua e a regime, della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale in esame e, in particolare, delle variazioni negli oneri per gli incarichi di vertice e di direzione delle strutture sopraindicate, rispetto all'attuale struttura della Amministrazione centrale.

In particolare, dalla tabella si può verificare che i risparmi attesi all'atto della rimodulazione degli assetti organizzativi, ammontano, complessivamente, a euro 306.958 lordi a regime.

Per il computo dei risparmi, specifica la RT, sono state prese in considerazione le retribuzioni di posizione e di risultato correlate ai nuovi incarichi ed a quelli in diminuzione, comprensive degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il personale appartenente alla carriera diplomatica, viene in rilievo, al riguardo, la differenza (in positivo o in negativo) delle retribuzioni di posizione e di risultato correlate agli incarichi in diminuzione con la posizione che sarà assegnata ai funzionari in questione una volta soppresso il relativo posto in diminuzione (posizione C di funzionario alle dirette dipendenze del Direttore generale). Di converso, per i posti in aumento, il maggior onere, in termini di indennità di posizione e di risultato, è dato dalla differenza tra la posizione C (alle dirette dipendenze) e la posizione CI connessa con l'incarico di Vice Direttore Generale.

Analogo procedimento è adottato per quanto riguarda il posto di Vice Direttore generale attribuito ad un funzionario della dirigenza amministrativa del MAE, nonché per l'incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Sempre con riferimento alla lettera a) dell' articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 la RT ricorda che esso prevedeva anche che le Amministrazioni procedessero a ridurre le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, in corrispondenza alla riduzione degli uffici.

Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla testé richiamata riduzione degli uffici operata con il D.P.R. n. 258 del 2007, e avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha adempiuto a tale obbligo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, il quale disponeva la riduzione di complessivi 16 posti dell'organico della carriera diplomatica nel grado di Consigliere di legazione, grado che permette l'assunzione della titolarità di un ufficio presso l'Amministrazione centrale.

La RT aggiunge, inoltre, con riferimento alla lettera *b*) del citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che essa prevede come noto che l'Amministrazione debba *"ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umani eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali"* che il Ministero degli Affari Esteri, già in sede di adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha dato dimostrazione del rispetto del limite del 15% di personale adibito a funzioni di supporto, che infatti raggiungeva la percentuale del 14,47%. Con riferimento a tale dato, e come emerge dalla Relazione al Conto Annuale 2008, si è determinata l'ulteriore riduzione del personale in questione in misura maggiore del 10% richiesto dall'articolo 74. A seguito di tale flessione, la percentuale di detto personale sul totale si attesta infatti attualmente al 12,59 %.

Con l'entrata a regime del riassetto previsto dal presente regolamento, a seguito della riduzione dei Centri di spesa si prospetta una nuova riduzione del personale adibito a mansioni di supporto, che potrà essere misurata in sede di relazione al conto annuale degli armi successivi. Tale personale sarà quindi adibito a mansioni istituzionali. Si segnala sin da ora che la riduzione potrà essere significativa in quanto i Centri di spesa che sono attualmente nel numero di 19, si ridurranno di 5 unità, corrispondenti alle Direzioni Generali soppresse, oltre al il Servizio per l'Informatica la Cifra e le Comunicazioni, per un totale, quindi di 6 (mentre il nuovo Servizio per gli Affari Giuridici, il Contenzioso Diplomatico ed i Trattati non sarà Centro di Spesa).

Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)	Retribuzione di posizione e risultato attuali		Retribuzione di posizione e risultato future		Maggiori oneri annui lordi	Risparmi annui lordi
CALCOLO RISPARMI							
Vice Segretario Generale Politico	//////////	posizione BI x 1 VSG	82.678,19	posizione Cx1	50.000,00		
		risultato BI x 1 VSG	57.019,13	risultato Cx1	34.714,84		
		TOT 1 VSG	139.697,32	tot 1 pos C	84.714,84		54.982,48
13 Direzioni generali	8 Direzioni Generali	Posizione B x 5 DG	400.000,00	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato B x 5 DG	263.977,45	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 DG	663.977,45	TOT 5 pos C	423.574,20		240.403,25
		posizione CI x 5 VDG	260.891,30	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato CI x 5 VDG	187.460,15	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 VDG	448.351,45	TOT 5 pos C	423.574,20		24.777,25
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	//////////	1 posizione X1 CS	51.250,00	1 pos x 41.000	41.000,00		
		1 risultato x 1 CS	41.181,40	1 ris x 41.181,40	41.181,40		
		TOT 11^ fascia dir struttura	92.431,40	TOT 1 inc.1^ fascia consulenza/studio	82.181,40		10.250,00
		posizione C1 x 1VCS	52.178,26	posizione Cx1	50.000,00		
		risultato C1 x 1 VCS	37.492,03	risultato Cx1	34.714,84		
		TOT 1 VCS	89.670,29	TOT 1 pos C	84.714,84		4.955,45
TOTALE RISPARMI							335.368,43
CALCOLO MAGGIORI ONERI							335.368,43
//////////	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati	posizione Cx1	50.000,00	posizione B x 1 VCS	80.000,00		
		risultato Cx1	34.714,84	risultato B x 1 VCS	52.795,49		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT 1 Capo Servizio	132.795,49	48.080,65	
		posizione Cx1	50.000,00	posizione C1 x 1 VCS	52.178,26		
		risultato Cx1	34.714,84	risultato C1 x 1 VCS	37.492,03		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT1 VCS	89.670,29	4.955,45	
13 Direzioni generali		posizione Cx 11	550.000,00	posizione C1x 11 VDG	573.960,86		
		risultatoCx11	381.863,24	risultato CI x 11 VDG.VDG	412.412,33		
		TOT 11 pos C	931.863,24	TOT 11 pos CI	986.373,19	54.509,95	
		posizione Capo Ufficio x 1	20.000,00	1 pos VDG amm.vo (26.000)	26.000,00		
		risultato Capo ufficio x 1	18.049,20	1 ris VDG amm.vo (18.049,20)	18.049,20		
		TOT 1 2* fascia dir struttura	38.049,20	TOT 1 VDG 2^ fascia	44.049,20	6.000,00	
TOTALE MAGGIORI ONERI		-			113.546,05		
RISPARMIO NETTO					€221.822,38		
RISPARMIO LORDO AMMINISTRAZIONE					€306.957,81		

Sul dispositivo in esame, la relazione illustrativa si limita a riferire che le norme provvedono alla nuova definizione delle strutture di primo livello in cui si articola l'Amministrazione centrale del MAE, esclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Quindi, le strutture di primo livello sono individuate nel numero complessivo di 13, tra cui 8 Direzioni Generali. I commi da 2 a 4 disciplinano, in

particolare, il conferimento degli incarichi di Vice Direttore Generale / Direttore Centrale e di un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, occorre premettere che i tendenziali a legislazione vigente già scontano effetti di risparmio, in conto minori spese correnti, per il triennio 2009/2011 e a regime in relazione ai commi 1-6 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alle misure ivi previste per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, coinvolte nelle riduzioni di organico ivi disposte, in particolare, alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo citato⁴.

Pertanto, preliminarmente, andrebbe anzitutto confermato che la prevista riduzione di oneri per le misure in esame risulti, dal punto di vista quantitativo, cioè degli effetti complessivi indicati dalla RT, coerente con la ipotizzabile quota riconducibile all'Amministrazione del MAE, sulla base della stima a suo tempo adottata in relazione agli effetti attesi dalla applicazione della misura, i cui effetti erano però valutati - complessivamente - per tutte le Amministrazioni dello Stato.

In tal senso, andrebbe pertanto fornito anzitutto un quadro analitico degli interventi già adottati in attuazione del citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 per tutte le Amministrazioni dello Stato, con l'indicazione dei risparmi ad essi correlati rispetto a

⁴ L'allegato 7 al testo del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, indica "minori spese" correnti pari a 12, 24, 30 milioni di euro, rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2009/2011, in termini di competenza finanziaria, che diventano 6, 12, 15 milioni di euro per le rispettive annualità del triennio in termini di altri saldi di finanza pubblica.

quelli complessivamente già scontati nei "tendenziali", rapportandone la quota riconducibile al riordino in esame.

In proposito, dal punto di vista metodologico, giova ribadire, riprendendo valutazioni già formulate più volte in passato, che la determinazione degli stanziamenti nel bilancio, secondo il criterio della legislazione vigente, si uniforma alla dimensione dei fabbisogni di spesa effettivi da sostenere, così come scaturenti dall'organico di "fatto" presente presso le Amministrazioni, anziché dalle posizioni nell'organico di "diritto" per esse previste dalla normativa regolamentare.

Ne consegue che l'adozione di misure che si riflettono comunque in una riduzione e/o rimodulazione di posizioni organiche che non siano effettivamente occupate non è suscettibile di produrre effettivi risparmi di spesa, se non all'atto del *turn over*, allorché cioè la programmazione dei fabbisogni e dei nuovi accessi in ruolo dovrà uniformarsi ai nuovi contingenti organici previste dalle piante organiche ridefinite delle Amministrazioni⁵.

Le osservazioni che seguono distinguono nello specifico dei contingenti organici considerati dalla RT aspetti che sono meritevoli di ulteriori chiarimenti:

⁵ In tal senso, appare di particolare valore informativo una prima valutazione di sintesi sulle riduzioni organiche già disposte dai Ministeri in forza dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, pubblicata di recente sulla stampa specializzata, da cui dai riordini in questione, che al momento non vedono ancora gli interventi da parte del Ministero del Lavoro e quello della Salute, nonché quello della Giustizia, sarebbero derivate economie complessive ivi stimate in oltre 350 milioni di euro annui, in corrispondenza ad una intervenuta riduzione di personale pari a 10.691 unità complessive, di cui 237 dirigenti. Ma, come si accennava, trattasi di posizioni organiche di diritto, per cui i relativi effetti di risparmio sono al momento del tutto teorici. Cfr *Il Sole 24 Ore* del 18 gennaio 2010, pagina 18.

1) Uffici Dirigenziali di I fascia

Per i profili di stretta copertura, premesso che la riduzione degli organici in esame è destinata alla realizzazione di risparmi già scontati a legislazione vigente - circa il raffronto tra dotazioni organiche di I fascia, così come riflesse nell'assetto organizzativo di cui al D.P.R. n. 258 del 2007 e a fronte di quelle che si prefigurano per effetto del riordino in esame -, andrebbe anzitutto appurato, ai fini della verifica degli effettivi risparmi immediati, quante delle posizioni dirigenziali di I fascia di quelle ad oggi previste risultino essere al momento effettivamente occupate (delle n. 18 dal citato D.P.R. n. 258 del 2007), a fronte delle riduzioni previste invece (non più di n. 13 posizioni dirigenziali di I) dallo schema in esame.

Venendo invece ai profili di stretta quantificazione, occorre anzitutto soffermarsi sul dato numerico delle posizioni dirigenziali generali previste dalla schema in esame, rispetto al Regolamento vigente.

Infatti, l'attuale configurazione organizzativa del MAE prevede n. 18 uffici riferibili a posizioni dirigenziali generali, che con il riordino in esame passerebbero a solo n. 13, ma la stessa RT precisa anche che, nel contempo, verrà aumentata a n. 20 posti complessivi la possibilità di conferire incarichi di Vice Direttori Generali, per i quali - afferma la RT - non si potrà parlare della responsabilità di strutture dirigenziali di livello generale, trattandosi di incarichi perlopiù conferiti ai sensi della normativa di settore del MAE, ossia con riferimento all'articolo 16 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, il quale prevede la figura di Vice Direttore Generale.

In proposito, si osserva che tale aumento del numero dei Vice Direttori Generali /Direttori Centrali, pur non comportando di per sé alcun aumento di strutture dirigenziali di livello generale in senso stretto, come affermato dalla RT, determina però che le funzioni vicarie corrispondenti possano riflettersi in un aumento di fatto degli incarichi perlomeno "equivalenti" ad una direzione generale, potendosi, peraltro, per esigenze di servizio, incaricare per lo svolgimento di tali funzioni anche consiglieri di ambasciata, come stabilisce la stessa legge n. 18 del 1967⁶.

Sul punto, dal momento che la stessa RT afferma che i corrispondenti aumenti di spesa per detti incarichi potranno essere connessi solo al diverso trattamento economico corrispondente a tale posizione, ai sensi del decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, rispetto al trattamento economico ordinariamente riconosciuto, in base alla stessa normativa, ai funzionari della carriera

⁶ In proposito si segnala l'indicazione fornita dallo stesso D.M. 1069 del 2008, dove all'articolo 2 si afferma che: "La posizione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie è equiparata, in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre Amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti funzionari: . capi delle strutture di cui alla lettera c) dell' articolo 1; . capi delle strutture di cui alla lettera d) dell' articolo 1; . funzionari di cui alla lettera e) dell'articolo 1; . funzionari di cui alla lettera e) dell'articolo 1." L'articolo 1 del medesimo decreto riferisce che ai fini della determinazione del trattamento economico, la graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è stabilita secondo lo schema seguente: a. Segretario Generale; b l. Capo di Gabinetto; Vice Segretari o Generale; b. Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero; Direttore Generale; Capo del Servizio stampa ed informazione; cl. Vice Capo di Gabinetto; Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Vice Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero; Vice Direttore Generale; Vice Capo Servizio; Capo di Unità della Segreteria Generale; Capo dell 'UAMA presso la DGCE; Capo dell'UTC presso la DGCS; Direttore dell'Istituto diplomatico; Componente del Servizio di Controllo Interno; c. Capo della Segreteria di Vice Ministro; Capo di Unità; d. Capo Ufficio; Capo della Segreteria di Sottosegretario di Stato; Capo della Segreteria del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, di Direzione generale, del Servizio stampa ed informazione; ispettore operante nell'ambito dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero; funzionario vicario di Capo Unità e del Direttore dell'Istituto diplomatico;cl. Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico. della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione; e. Capo sezione; f. Funzionario addetto agli uffici."

diplomatica del grado in questione (Ministro Plenipotenziario) in servizio con diverso incarico presso l'Amministrazione centrale, andrebbe acquisito il dettaglio di tali indennizzi, con la specificazione, ove sussistente, anche di eventuali ulteriori oneri connessi alla assegnazione agli incarichi in esame^{7 8}.

In proposito, si segnala che il prospetto di computo dei risparmi di spesa riportato in RT considera tali incarichi alla stregua di incarichi dirigenziali di livello generale di "struttura" e, quindi, ad essi in linea di principio omologabili, sia pure ad un livello retributivo "C" anziché "B", come nel regolamento vigente, per cui andrebbe fornito un quadro di computo che illustri il dettaglio dei singoli elementi considerati (tabellare, posizione, risultato etc.) per ciascuna posizione,

⁷ In proposito, si segnala che il Conto Annuale 2008 reca la indicazione di una retribuzione media annua, senza distinzione di grado, nella carriera diplomatica pari a 86.711 euro annui, di cui 17.556 euro per indennità fisse e accessorie. D'altro canto, per il personale dirigenziale di I fascia il medesimo Conto annuale indica una retribuzione annua pari a 15.460 euro, a fronte dei 74.211 euro dei dirigenti di II fascia, di cui, rispettivamente, 90.170 euro e 29.027 euro di componenti accessorie. L'annuario statistico del MAE del 2009 indica una presenza a tale anno di n. 935 diplomatici e n. 38 dirigenti amministrativi. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, I.G.O.P., Conto Annuale 2008, Annuario Statistico del Ministero degli Affari Esteri 2009, pag. 27-28.

⁸ Si segnala che la disciplina del trattamento economico degli appartenenti alla carriera diplomatica è regolata dall'articolo 112 del D.P.R. n. 18 del 1967, così come sostituito dall' 14, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. , ove si prevede che " *Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale". L'ultimo accordo contrattuale è stato recepito con il D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94.*

nell'assetto organizzativo che si propone a fronte di quello previsto dal regolamento vigente^{9 10}.

In aggiunta, occorre per di più considerare che, invece, per l'incarico di vice direzione generale della VII e VIII D.G. nello

⁹ Elementi quantitativi emergono dai dati pubblicati sul sito del MAE, laddove è fornito un quadro analitico delle retribuzioni medie del personale della carriera diplomatica. I riquadri seguenti espongono i dati riportativi:

Retribuzioni annue lorde, comprensive della tredicesima mensilità, corrisposte ai gradi della carriera diplomatica titolari di struttura dirigenziale* Funzione	Grado	Stipendio Tabellare	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato **	Totale annuo lordo
Segretario Generale (1)	Ambasciatore	107.650,00	116.600,00	72.322,59	296.572,59
Capo di Gabinetto (1)	Ambasciatore	107.650,00	82.678,19	57.019,13	247.347,32
Vice Segretario Generale (2)	Ministro Plenipotenziario	91.600,00	82.678,19	57.019,13	231.297,32
Direttore Generale e posizioni equiparate (5)	Ambasciatore	107.650,00	80.000,00	52.795,49	240.445,49
Direttore Generale e posizioni equiparate (11)	Ministro Plenipotenziario	91.600,00	80.000,00	52.795,49	224.395,49
V. Direttore Generale e posizioni equiparate (20)	Ministro Plenipotenziario	91.600,00	52.178,26	37.492,03	181.270,29
V. Direttore Generale e posizioni equiparate (6)	Consigliere d'Ambasciata	71.000,00	52.178,26	37.492,03	160.670,29
Capo Unità di Direzione Generale e posizioni equiparate (1)	Consigliere di Legazione	55.000,00	50.000,00	34.714,84	139.714,84
Capo Ufficio e posizioni equiparate (8)	Ministro Plenipotenziario	91.600,00	30.850,00	19.666,82	142.116,82
Capo Ufficio e posizioni equiparate (40)	Consigliere d'Ambasciata	71.000,00	30.850,00	19.666,82	121.516,82
Capo Ufficio e posizioni equiparate (42)	Consigliere di Legazione	55.000,00	30.850,00	19.666,82	105.516,82

*Gli importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

Previdenziali ed assistenziali: fino ad €40.765,00 pari all'11,15%; 12,15% oltre tale cifra.

IRPEF:con aliquota marginale, pari al 43%. ****E' prevista per risultati di particolare rilevanza la maggiorazione del 20% sull'importo base: Retribuzioni annue lorde, comprensive della tredicesima mensilità, corrisposte ai gradi della qualifica dirigenziale titolari di struttura dirigenziale e consiglieri ministeriali**

Funzione	Grado	Stipendio Tabellare	Retribuzione di posizione - parte fissa	Retribuzione di posizione - parte variabile	Retribuzione di risultato *	Totale annuo lordo
Direttore Generale (1)	Dirigente di prima fascia	51.329,04	33.633,40	51.250,00	41.181,40	177.393,84
Capo Servizio (1)	Dirigente di prima fascia	51.329,04	33.633,40	51.250,00	41.181,40	177.393,84
Consigliere ministeriale di 1^ fascia (6)	Dirigente di prima fascia	51.329,04	33.633,40	41.000,00	41.181,40	167.143,84
Vice Direttore Generale (1)	Dirigente	40.129,98	11.262,77	26.000,00	18.049,20	95.441,95
Capo Ufficio (10)	Dirigente	40.129,98	11.262,77	20.000,00	18.049,20	89.441,95
Consigliere ministeriale di 2^ fascia (13)	Dirigente	40.129,98	11.262,77	10.350,00	18.049,20	79.791,95

Gli importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute: Previdenziali ed assistenziali: fino ad €40.765,00 pari all'11,15%; 12,15% oltre tale cifra. IRPEF:con aliquota marginale, pari al 43%. * La retribuzione di risultato dei dirigenti viene quantificata al termine dell'anno e in base alle disponibilità dei Fondi. Gli importi indicati, pagati nel 2009, si riferiscono al 2008. **E' prevista in particolari condizioni la maggiorazione del 20% sull'importo base, che nel 2009 è stata erogata a 5 dirigenti di seconda fascia per risultati di particolare rilevanza.**

¹⁰ Sul punto, riprendendo anche le valutazioni espresse dal consiglio di Stato sullo schema, a fronte dell'indiscutibile aumento delle posizioni dirigenziali di I fascia relative ai posti di Vice direttore generale- Direttore centrale, che passano da n. 13 a n. 20, è pur vero che una riduzione unitaria della spesa verrebbe a realizzarsi per effetto della circostanza che ad essi verrà corrisposta la retribuzione di dirigente generale liv. C anziché quella di livello B come stabilito nell'ordinamento vigente. Cfr CONSIGLIO DI STATO, Parere n. 204 del 12 febbraio 2010.

schema in esame si prevede, espressamente, la possibilità che tali incarichi vengano affidati anche ad un dirigente di seconda fascia dei ruoli amministrativi del MAE, per cui andrebbe chiarito se tale ultimo incarico, coinvolgendo dirigenti cd. "contrattualizzati", corrisponda a ad un incremento degli incarichi dirigenziali di I fascia del MAE, così come stabiliti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Occorre inoltre considerare, anche per i profili inerenti al computo dei risparmi, che la RT provvede a certificare la differenza di spesa sulla sola base dei valori "complessivi" delle retribuzioni di posizione e di risultato rapportati al numero delle posizioni dirigenziali di I fascia previste dal riordino, con l'unica specificazione del livello corrispondente (B o C) della relativa indennità di posizione, in relazione al "peso" dell'incarico.

In proposito, richiamando l'articolo 17, comma 3, della nuova legge di contabilità, tale quadro di computo andrebbe opportunamente integrato fornendo il dettaglio dei parametri e dati considerati dalla RT, sia in ordine ai riferimenti normativi e contrattuali (a seconda che si tratti di personale diplomatico, o dirigenziale in senso amministrativo) a cui si riferiscono distintamente gli elementi di computo delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti di I fascia (B,C), inserite nel calcolo delle differenze di spesa tra i due assetti organizzativi, (quello oggi vigente e quello scaturente dal riordino in esame), sia anche in relazione al calcolo dei risparmi lordi complessivi, calcolati considerando anche gli oneri fiscali e

contributivi corrispondenti, fornendo, a tal fine, i prospetti materiali di computo della "lordizzazione" degli importi ¹¹.

2) *Uffici dirigenziali di II fascia*

Per i profili di copertura, premesso che la relazione tecnica afferma che con lo schema in esame, si perverrà ad una riduzione complessiva di n. 17 uffici, dai n. 113 precedenti al regolamento 258/2008, a n. 96 - precisando, nel contempo, che però tale riduzione avverrà solo con successivo D.M. ministeriale avente natura regolamentare, va considerato che tale riduzione, - ancorché, solo in linea di "massima", circa il numero complessivo degli uffici per ogni singola articolazione di livello generale - dovrebbe opportunamente essere disciplinata però nello schema in esame, dal momento che l'articolo 74, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede, espressamente, che l'ambito della riduzione delle piante organiche comprenda (e ai fini della realizzazione dei risparmi di spesa previsti) anche la riduzione degli uffici dirigenziali di II livello, così come quelli di I.

In proposito, è d'obbligo segnalare che se, per un verso, l'articolo 4, ai commi 4 - 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che la disciplina e la configurazione degli uffici di II fascia dei ministeri possa essere adottata con semplice D.M., ciò rende d'altro canto di fatto impossibile - come nel caso in esame - la verifica *ex ante* dei profili d'impatto delle riduzioni sugli assetti attualmente previsti dalla legislazione vigente pregiudicando così la

¹¹ Si rinvia ai riferimenti relativi ai profili economici della carriera diplomatica indicati alla precedente nota n. 7 e n. 8

valutazione dei risparmi di spesa che sono pur già scontati nei tendenziali ai sensi del citato articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Sul punto, appare indispensabile un chiarimento, trattandosi di questione direttamente riferibile all'attuazione di un dispositivo di legge cui sono associati effetti finanziari già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente e che, pertanto, necessiterebbero di verifica in sede parlamentare.

3) Organico del personale non dirigenziale

Si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle dotazioni organiche complessive (personale dirigenziale e non) all'articolo 11.

Articolo 2

(Segretario generale)

Il comma 1 prevede che nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario Generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

Il comma 2 stabilisce che il Segretario Generale è assistito da un Vice Segretario Generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle Unità e degli Uffici della Segreteria Generale.

Il comma 3 afferma che la funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

Il comma 4 afferma che per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e servizi, il Segretario Generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo in esame descrive le funzioni del Segretario Generale. La disciplina è sostanzialmente la medesima di quella già vigente fatta salva la sopra delineata eliminazione della posizione di Vice Segretario Generale/Direttore Politico.

Al riguardo, per profili di copertura, sebbene le funzioni dell'ufficio del Segretario generale risultino nella sostanza pressoché identiche a quelle ad oggi previste all'articolo 2 del D.P.R. 19 dicembre, n. 258, occorre segnalare che, per un verso, la configurazione organizzativa dell'Ufficio ne risulta modificata essendo coadiuvato il Segretario generale da n. 1 Vice segretario generale mentre la configurazione vigente vede la presenza di n. 2 Vice

Segretari, l'uno con funzioni vicarie e l'altro con funzioni di direttore politico.

D'altro canto, però, occorre segnalare che il testo in esame non fa espresso riferimento al numero degli uffici dirigenziali di II fascia che definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio, mentre il Regolamento in vigore quantifica esattamente tali strutture in n. 8 unità.

In proposito, si rinvia al rilievo già formulato in relazione all'articolo 1, circa l'esigenza di rappresentare già in sede di esame dello schema di nuovo Regolamento anche la configurazione degli uffici dirigenziali di II fascia del MAE.

Articolo 3

(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)

Il comma 1 prevede i compiti del Cerimoniale diplomatico della Repubblica¹².

Il comma 2 stabilisce che il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice Capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

¹² A questo, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico; b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze; c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero; d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.

Il comma 3 afferma che, per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo in esame descrive le funzioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. La disciplina è sostanzialmente la medesima di quella già vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la disciplina delle funzioni assegnate è sostanzialmente analoga a quella già prevista dal Regolamento vigente, va segnalato però che la nuova disciplina prevede anche la cura degli affari generali del Corpo Diplomatico.

In proposito, trattandosi di profili funzionali in parte innovativi rispetto alle competenze già previste dal Regolamento vigente, da cui potrebbero comunque derivare implicazioni in termini di maggiori fabbisogni di risorse umane e strumentali per il MAE, aggiuntivi rispetto a quelli già scontati dagli stanziamenti a legislazione vigente, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi di chiarificazione sulla compatibilità dei nuovi compiti con le risorse disponibili.

Ciò considerando oltretutto che il nuovo testo, analogamente agli articoli precedenti, non reca la definizione esatta del numero delle

strutture dirigenziali di II fascia in cui verrà articolata tale direzione generale.

Articolo 4

(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)

Il comma 1 prevede che l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempia funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

Il comma 2 afferma che l'Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice Ispettore Generale sono , coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

Il comma 3 riferisce che il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo descrive rispettivamente le funzioni dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero. La disciplina è sostanzialmente la medesima di quella già vigente.

Al riguardo, considerato che il dispositivo è identico al testo dell'articolo 4 del Regolamento vigente, non vi è nulla da osservare.

Articolo 5

(Direzioni generali)

Il comma 1 delinea i compiti della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza¹³. E' previsto che al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza spetta altresì la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

Il comma 2 delinea i compiti della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali¹⁴.

¹³ Ad essa sono affidati i seguenti compiti: a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Unione Europea - quelle della Politica Estera e di Sicurezza Comune e della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite; e) cura la trattazione delle questioni attinenti al Consiglio d'Europa nonché di quelle attinenti ai diritti umani nelle altre sedi multilaterali; d) cura la concertazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico; e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi di *governance* globale (G8/G20); f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi del Nord America, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione Europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale. g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f).

¹⁴ Questa attende alle seguenti funzioni: a) cura le materie relative alla *governance* economica globale; b) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria; e) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità; d) segue, le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20; e) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale; f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale; g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro-meridionale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America Centrale e Meridionale, dell'Africa subsahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi

Il comma 3 afferma che la Direzione generale per l'Unione Europea, cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM. Cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. Essa promuove inoltre i rapporti bilaterali con i Paesi UE¹⁵.

Il comma 4 prevede i compiti della Direzione generale per la promozione del sistema Paese¹⁶.

Il comma 5 definisce i compiti della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie¹⁷.

individuati con decreto ministeriale. h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).

¹⁵ In particolare la Direzione generale attende ai seguenti compiti: a) cura le materie relative all'integrazione europea; b) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie. e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

¹⁶ Questa attende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza della promozione complessiva con l'estero del Paese e delle sue componenti; b) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, anche sovrintendendo al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. c) tratta le questioni culturali in relazione a enti e organizzazioni internazionali; d) cura le attività di competenza del Ministero degli Affari Esteri relative alle borse di studio, nonché agli scambi giovanili; e) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; f) cura la promozione scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli addetti scientifici; g) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport; h) promuove, d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato, l'internazionalizzazione del sistema Paese e cura i rapporti con le realtà produttive italiane, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero; i) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia; l) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; m) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso.

Il comma 6 prevede che la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, d'intesa con le altre Direzioni generali interessate, attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

Il comma 7 definisce i compiti della Direzione generale per le risorse e l'innovazione¹⁸.

Il comma 8 prevede i compiti della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni¹⁹.

La RT non considera, nello specifico, il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo in esame disciplina le competenze delle n. 8 Direzioni Generali del MAE.

¹⁷ Essa attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo; c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari; e) segue, d'intesa con le competenti Amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

¹⁸ Questa attende ai seguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; d) cura il reclutamento la gestione ed i movimenti del personale; e) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità; f) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; g) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; h) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari; i) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa; l) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; m) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende altresì alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica; n) predispose il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie; o) provvede a rimborsi per viaggi e trasporti; p) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale.

¹⁹ Questa attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; e) promuove la digitalizzazione dell'Amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori cifra e delle comunicazioni; g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rinvia anzitutto alle riflessioni formulate in relazione all'articolo 1.

Occorre inoltre segnalare che l'articolo in esame non fa espresso riferimento al numero degli uffici dirigenziali di II fascia in cui sono ripartite le Direzioni generali, mentre il regolamento in vigore quantifica esattamente le articolazioni per ciascuna di esse.

In proposito, si rinvia allo specifico rilievo già formulato a margine dell'articolo 1, circa l'esigenza di rappresentare, in sede di esame del nuovo Regolamento, anche la configurazione degli uffici dirigenziali di II fascia del MAE.

Per i profili di interesse, che sono direttamente riconducibili all'accorpamento e/o riordino delle funzioni e dei compiti delle singole Direzioni generali del MAE disposte nell'articolo in esame, rispetto alla disciplina già stabilita dal Regolamento vigente per le funzioni centrali, andrebbe comunque confermato che ai nuovi compiti e alla rimodulazione di quelli già previsti tra le Direzioni generali, possa farsi comunque fronte nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Servizi)

Il comma 1 riferisce i compiti del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale²⁰

²⁰ Questo attende ai seguenti compiti: a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali ed informazioni, elaborandone altresì i contenuti, d'intesa con le Direzioni Generali interessate; b) fornisce supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio; c)

Il comma 2 stabilisce i compiti assegnati al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati²¹.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa si limita a segnalare che l'articolo provvede alla disciplina dei servizi del MAE.

Al riguardo, per i profili di copertura, analogamente a quanto già segnalato per gli articoli precedenti, va osservato che, sebbene le funzioni dei Servizi risultino analoghe a quelle ad oggi previste all'articolo 7 del D.P.R. 19 dicembre, n. 258, occorre segnalare che il testo in esame non fa espresso riferimento al numero degli uffici dirigenziali di II fascia, mentre il regolamento in vigore quantifica esattamente tali strutture in n. 7 unità complessive (n. 4, per il primo Servizio, e n. 3 per il secondo Servizio).

provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero; d) cura la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti; e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze; f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia; g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia; h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti; i) provvede ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

²¹Questo attende ai seguenti compiti: a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'Amministrazione; b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia; f) collabora con l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; g) tratta, in raccordo con le strutture ministeriali interessate, il contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

In proposito, si rinvia al rilievo già formulato a margine dell'articolo 1 circa la problematica valutazione, in sede di esame dello schema del nuovo Regolamento, anche della configurazione degli uffici dirigenziali di II fascia del MAE, rappresentando, tale ultimo aspetto, un profilo essenziale per lo scrutinio di quanto stabilito dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, di cui lo schema in esame costituisce diretta attuazione.

Articolo 7

(Consiglio di amministrazione)

Il comma 1 prevede che il Consiglio di amministrazione è composto da:

- a) Ministro;
- b) Segretario Generale;
- e) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- e) Direttori generali;

Il comma 2 stabilisce i compiti del Consiglio di amministrazione²².

Il comma 3 prevede che il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo di Gabinetto può essere incaricato dal Ministro di partecipare ai

²² Questo esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

lavori. I membri di cui alle lettere *b)*, *e)*, *d)* ed *e)* del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario Generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.

Il comma 4 afferma che le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che il dispositivo ripropone, nella sostanza, la configurazione dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 258 del 2007, eccezion fatta per la figura dei Capi servizio (che non ne fanno più parte a titolo permanente), non vi è nulla da osservare.

Pur tuttavia, in particolare, tenendo conto della conferma del comma 4, rispetto a quanto già stabilito dal comma 4 del citato articolo vigente, andrebbe confermato che alle relative funzioni, anche solo in parte integrate dal dispositivo in esame, possa provvedersi

avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente.

Articolo 8 *(Comitati)*

Il comma 1 riferisce che entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

Il comma 2 prevede che il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata. Ai componenti di tali organismi non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo mantiene la disciplina già vigente per i comitati che il Ministro può istituire, qualora necessario, con proprio decreto, per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici. La disposizione non comporta oneri per l'erario.

Al riguardo, per i profili di copertura, non vi sono osservazioni, dal momento che il dispositivo conferma, nella sostanza, il contenuto dell'articolo 10 del Regolamento n. 258/2007 nel testo già vigente.

Anzi, per i fini di interesse, si segnala che, oltre a trovare conferma la clausola di invarianza già prevista al comma 1 del citato articolo del Regolamento in vigore, il testo in esame precisa, al comma 2, che ai componenti di tali organismi non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato, affermazione, quest'ultima, che manca nel testo vigente.

Articolo 9

(Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)

L'articolo integra l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante disposizioni in materia di affidamento degli incarichi nella carriera diplomatica, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, laddove sono specificate le modalità per il conferimento ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, è specificato che tali modalità non riguardino anche il direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

b) al quarto comma, primo periodo, è previsto che le funzioni di capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati (al posto del capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico

e dei trattati), nonché l'incarico di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

c) al settimo comma, laddove è già stabilito che le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e che, per esigenze di servizio, queste possono essere affidate temporaneamente anche consiglieri di legazione, è stabilito che, sempre per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche Segretari di legazione.

d) al nono comma, laddove è già previsto che le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali siano conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione, è previsto che, per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.

La RT non considera, nello specifico, il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo reca la disciplina il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale richiamando il vigente articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al quale vengono apportate modificazioni formali dovute a cambi di denominazioni delle Direzioni Generali e Servizi. E' inoltre introdotta la suaccennata clausola di flessibilità per gli incarichi ai Segretari di Legazione.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla da osservare, considerato il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme.

Articolo 10
(Valutazione degli assetti organizzativi)

L'articolo prevede che nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione già effettuata ai sensi dell'articolo 41 comma 10 del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La RT non considera, nello specifico, il dispositivo.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo prevede, come sopra indicato, che, conformemente al termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento l'Amministrazione effettui una valutazione dei risultati conseguiti, per gli eventuali aggiustamenti.

Al riguardo, considerato il tenore procedurale delle norme, non vi sono osservazioni.

Articolo 11
(Dotazioni organiche)

Il comma 1 stabilisce che entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento.

Il comma 2 prevede che le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono determinate come da tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, emanato ai sensi dell'articolo 41 comma 10 del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere *a)* e *e)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La RT riferisce che all'esito della riorganizzazione, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Amministrazione dovrà provvedere, come previsto ai sensi dell'art. 10 del presente provvedimento, all'adeguamento delle

dotazioni organiche in misura corrispondente a quanto previsto dall'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base delle riduzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto delle rideterminazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Saranno così pienamente conseguiti, a regime, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, con riguardo alla lettera c) dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, la RT riferisce che questa impegna come noto l'Amministrazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale.

A tale proposito la RT specifica che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, ha già adempiuto a tale obbligo riducendo l'organico complessivo da n. 4.506 unità a n. 4.037.

La relazione illustrativa si limita a riferire che l'articolo stabilisce che l'Amministrazione adotterà un DPR per i necessari adeguamenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368. Al comma 2, in particolare, l'articolo sancisce la rideterminazione delle dotazioni organiche a suo tempo effettuata, con D.P.C.M. 29 maggio 2009 per le dotazioni organiche emanato ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione

dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, in primo luogo, richiamandosi alle valutazioni già formulate in relazione all'articolo 1, si ribadisce che la determinazione degli stanziamenti nel bilancio, secondo il criterio della legislazione vigente, si uniforma alla dimensione dei fabbisogni di spesa effettivi da sostenere.

Dal momento che la RT specifica che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, il MAE ha già adempiuto a tale obbligo di riduzione riducendo l'organico complessivo da n. 4.506 unità a n. 4.037, appare chiaro che, pur essendo legittimo il rinvio ad un atto amministrativo, avente funzione e natura regolamentare, ai fini della rideterminazione dei contingenti organici del personale - così come previsto, peraltro, anche dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 - andrebbero comunque forniti i dati ed elementi da cui si possano desumere gli effetti finanziari dei correttivi apportati e gli effetti finanziari realmente conseguiti, per effetto delle suddette riduzioni, rispetto alle dotazioni già previste dalla legislazione vigente.

Ciò detto, pur essendo la procedura seguita, cioè di operare una riduzione di organico ancor prima della definizione della configurazione organizzativa degli uffici dirigenziali, di per sé di incerta logicità.

Articolo 12
(Abrogazioni)

L'articolo dispone che con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

La RT non esamina la norma.

La relazione illustrativa segnala che l'articolo dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, salvo il suo articolo 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, ancora in corso. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.

Al riguardo si conferma l'esigenza di fornire gli elementi in grado di rendere trasparente l'applicazione del dispositivo di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

In proposito, in particolare, richiamandosi alla confermata vigenza dell'articolo 12 dell'attuale regolamento di cui al D.P.R. n. 258 del 2007, concernente il riordino ivi previsto - e da attuarsi separatamente - delle sedi diplomatiche e consolari, andrebbe valutato il relativo impatto anche sulla struttura Amministrativa del MAE, dal momento che presso le suddette sedi è dislocato anche parte del personale Amministrativo del medesimo dicastero, senza considerare

anche le eventuali ripercussioni che detto riordino potrebbe produrre sull'Amministrazione centrale oggetto del riordino in esame.

A tal fine, andrebbe pertanto confermato che la nuova configurazione amministrativa del dicastero, così come scaturente dal riordino in esame, sconti già le modifiche che interverranno alla rete diplomatica²³.

²³ Sul punto, si segnala che il medesimo articolo 12 del D.P.R. n. 258 del 2008, al comma 2, prevede che dalla riorganizzazione della rete delle rappresentanze diplomatiche nel mondo dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 234.000 euro per il 2007, 1.258.000 euro per il 2008 e 1.652.000 euro dall'anno 2009.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>